

# CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTEFELTRO

Provincia di Pesaro e Urbino

## AREA AMMINISTRATIVA

Sede Piazza Martiri, 2 - Ca' Lanciarino

61020 Montecalvo in Foglia

Tel. 0722594058 Fax 0722599273

C.F. 82007330416 P.IVA 00952150415

e-mail [consorzio\\_im@tiscali.it](mailto:consorzio_im@tiscali.it) - [info@consorziomontefeltro.it](mailto:info@consorziomontefeltro.it)

sito internet [www.comune.montecalvo.pu.it](http://www.comune.montecalvo.pu.it)

## ALLEGATO n. 1) AL BANDO DI GARA

**BANDO DI GARA UFFICIOSA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI  
PUBBLICO SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "Il Paese dei Balocchi" IN  
CASININA DI AUDITORE IN via Salvemini  
CAPITOLATO D'ONERI**

N° C.I.G. 5264787FA8

Montecalvo in Foglia, 31 LUGLIO 2013

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Michele Cancellieri

## **INDICE**

### **DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.**

#### **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 3 – CALENDARIO E ORARIO GIORNALIERO

Art. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Art. 5 - OBBLIGAZIONI DEL CONSORZIO

Art. 6 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 8 – PERSONALE

Art. 9 – ASSICURAZIONE RISCHI

Art. 10 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Art. 11 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 15 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Art. 18 – PERIODO DI PROVA/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

## **CAPITOLATO TECNICO DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.**

La ditta concessionaria del servizio gestirà il Nido d'infanzia denominato "Il Paese dei Balocchi" ed i relativi servizi come elencati e descritti nel presente capitolato, come eventualmente migliorate con gli impegni offerti in fase di gara assumendo in proprio "il rischio d'impresa".

L'utenza del Nido d'infanzia "Il Paese dei Balocchi" avrà rapporti giuridici ed economici esclusivi con la ditta concessionaria che li gestirà secondo quanto previsto, del progetto di gestione come presentato in fase di gara.

Sarà compito quindi della ditta provvedere a tutta l'attività di promozione esterna del servizio, all'iscrizione, alla riscossione delle rette, ai vari colloqui con i genitori e a quant'altro necessario per

l'ottimale funzionamento del Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi.

Il rapporto giuridico tra la ditta concessionaria del servizio e l'utente, è quindi diretto, senza che il Consorzio Intercomunale Montefeltro ne abbia assolutamente parte.

La ditta concessionaria assume tutti i rischi comunque connessi all'attività oggetto della presente concessione e si obbliga a porre in essere tutte le cautele opportune e necessarie per prevenire ogni rischio di terzi in genere, degli operatori e dei bambini ospiti della struttura.

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà del Consorzio Intercomunale Montefeltro, denominato Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi, situato in via Salvemini di Casinina di Auditore, comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione dei pasti forniti dalla cucina a servizio dell'attigua scuola dell'Infanzia e assistenza ai pasti, la gestione e la sicurezza dei locali e degli arredi, il servizio di igiene e pulizia dei locali. Il Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi è attualmente predisposto per accogliere fino ad un massimo di 30 bambini. Esso si articola in n. 2 sezioni, in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psico – fisico ed ai programmi educativi adottati:

- Piccoli (dai 3 mesi ai 20 mesi)
- Primavera (dai 21 mesi ai 36 mesi)

La distinzione per gruppi di età di cui sopra può essere motivatamente variata dall'equipe addetta al Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi, nel rispetto del rapporto bambino/spazio.

La convenzione con la ditta concessionaria potrà consentire alla stessa di offrire, quali servizi aggiuntivi, prolungamenti degli orari sopraindicati nonché l'erogazione del servizio anche in periodi

di chiusura e saranno riservati alle famiglie che volontariamente vorranno usufruirne, previo pagamento di una retta aggiuntiva, disciplinata nella convenzione e comunque in regime di tariffe sorvegliate. Durante i periodi di servizio aggiuntivo, dovrà essere garantito il rispetto di tutti gli standard del servizio.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività di servizio-nido o di servizi innovativi/integrativi.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'amministrazione consortile avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

## **Art. 2 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO**

Il servizio ha lo scopo di offrire un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il nido d'infanzia Il Paese dei Balocchi inoltre vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini, ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene le questioni relative all'infanzia. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- c) favorire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e la scuola dell'infanzia;
- d) svolgere nella comunità locale funzioni di informazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.

## **Art. 3 – CALENDARIO E ORARIO GIORNALIERO**

L'orario di apertura del Nido d'infanzia Il Paese dei Balocchi si articola quotidianamente dalle ore 7.30 alle ore 13.30 per un totale di 6 (sei) ore giornaliere, per 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì compreso.

Il servizio è reso al pubblico dal 1° settembre al 30 giugno con possibilità di estensione al 31 luglio di ogni anno e sarà chiuso in via ordinaria durante l'anno per festività natalizie/pasquali e eventuali "ponti", secondo un calendario stabilito dal Consorzio Intercomunale Montefeltro. Resta salva la possibilità di erogazione in tale periodo di servizi aggiuntivi.

## **Art. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI**

La ditta concessionaria potrà attivare servizi aggiuntivi quali prolungamento degli orari, erogazione del servizio anche in periodi di chiusura che potranno essere utilizzati dalle famiglie che volontariamente vorranno usufruirne, previo pagamento di una retta aggiuntiva, determinata d'intesa tra la ditta concessionaria e il Consorzio Intercomunale Montefeltro in relazione all'effettiva richiesta e all'eventuale utilizzo di personale nei vari moduli orari.

## **Art. 5 - OBBLIGAZIONI DEL CONSORZIO**

Il Consorzio Intercomunale Montefeltro, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto nonché dei beni mobili di sua proprietà;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi dovute a danni non imputabili al Concessionario;
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di sua proprietà - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità dovute a danni non imputabili al Concessionario;
- la manutenzione del verde del cortile esterno di pertinenza della struttura (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;

## **Art. 6 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al Nido d'infanzia Il Paese dei Balocchi con propria organizzazione, nel rispetto delle "disposizioni legislative" ed in

particolar modo dalla Legge Regionale n. 9/2003, e relativo regolamento di esecuzione secondo le modalità definite nel capitolato di gara come migliorate nell'offerta presentata dalla ditta concessionaria e nel Regolamento di accesso al servizio.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- il costo del personale;
- il costo dell'utenza telefonica;
- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- la sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all'art. 5, lesionati o divenuti inservibili.

Il concessionario deve:

- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- obbligo di offrire la possibilità di riassunzione dei lavoratori del precedente gestore del servizio, con conservazione del trattamento economico e normativo goduto, nazionale e aziendale e successiva armonizzazione degli eventuali trattamenti differenziati.
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 9 aprile 2008 , n. 81 e succ. modd.;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative ai bambini utenti e ai loro familiari;
- attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure e alle disposizioni del manuale HACCP;
- curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e del cortile esterno;
- predisporre il piano di formazione annuale per il personale;
- utilizzare la denominazione Servizio Asilo Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi;
- raccogliere e istruire le domande di iscrizione e calcolare le rette mensili sulla base dell'orario di frequenza, del regolamento di accesso al servizio e delle disposizioni stabilite dal Consorzio Intercomunale Montefeltro;

Il concessionario, infine, si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni in vigore, fra le quali quelle di

cui alla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" e relativo regolamento di attuazione: Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13. Recante "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9".

#### **Art. 7 – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO**

Il concessionario si obbliga nei confronti del Consorzio a garantire sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per il **mantenimento dei provvedimenti** di autorizzazione e accreditamento per il Servizio di Nido d'infanzia previsti dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" e relativo regolamento di attuazione: Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13. Recante "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9".

#### **Art. 8 – PERSONALE**

Il personale operante all'interno del Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi dovrà essere in possesso dei requisiti previsti e richiesti dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 e relativo regolamento di attuazione: Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13.

Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

La professionalità e la formazione del personale, le relative funzioni, i tempi di lavoro e di aggiornamento, la progettazione educativa e la documentazione dell'attività svolta sono disciplinati nelle caratteristiche minime descritte nel Progetto di Gestione come presentato in fase di gara e di aggiudicazione.

Il concessionario ha l'obbligo di offrire la possibilità di riassunzione dei lavoratori del recedente gestore del servizio, con conservazione del trattamento economico e normativo goduto, nazionale e aziendale e successiva armonizzazione degli eventuali trattamenti differenziati.

#### **Art. 9 – ASSICURAZIONE RISCHI**

Il concessionario si obbliga ad assicurare il personale e i bambini accolti presso il Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi", con un massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni eventuale infortunio e/o bambino infortunato.

#### **Art. 10 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI**

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del Regolamento del Nido e delle disposizioni legislative e regolamentari.

I dipendenti del Comune, appositamente incaricati, hanno diritto di accesso e di permanenza nel Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi" affidato al concessionario.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare su richiesta del comune le relazioni illustrative dell'attività svolta.

#### **ART. 11 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO**

Compete al concessionario quale corrispettivo della gestione la riscossione delle rette mensili degli iscritti, al netto dell'eventuale compartecipazione che il consorzio potrà riconoscere in favore degli stessi utenti, comprensive del rimborso delle spese dei pasti come disciplinate dal Consorzio per l'utilizzo del servizio nella misura determinata in fase di aggiudicazione, nonché gli introiti derivanti dalle eventuali attività aggiuntive.

L'attività di promozione del servizio presso i potenziali utenti è di competenza della ditta concessionaria, per cui nulla è dovuto alla stessa dal Consorzio Intercomunale Montefeltro nel caso in cui il numero degli iscritti al Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi" sia inferiore alla capienza massima della struttura salvo quanto previsto dal comma successivo.

Il Consorzio garantirà al concessionario il proprio sostegno finanziario al verificarsi delle seguenti condizioni:

- nel caso gli utenti iscritti e frequentanti siano in numero complessivo fra 1 (uno) e 7 (sette) il Consorzio riconoscerà la corresponsione della retta nella misura determinata in fase di aggiudicazione sino al 5° (quinto) utente. A titolo semplificativo nel caso in cui gli utenti iscritti e frequentanti siano in numero complessivo pari a 3 (tre) il Consorzio riconoscerà quale integrazione del corrispettivo del concessionario una somma mensile pari a 2 (due) rette equivalente alla differenza fra 5 (cinque) e 3 (tre).
- nel caso gli utenti iscritti e frequentanti siano in numero complessivo fra 8 (otto) e 14 (quattordici) il Consorzio riconoscerà la corresponsione della retta nella misura determinata in fase di aggiudicazione sino al 12° (dodicesimo) utente. A titolo semplificativo nel caso in cui gli utenti iscritti e frequentanti siano in numero complessivo

pari a 10 (dieci) il Consorzio riconoscerà quale integrazione del corrispettivo del concessionario una somma mensile pari a 2 (due) rette equivalente alla differenza fra 12 (dodici) e 10 (dieci).

- nel caso gli utenti iscritti e frequentanti siano in numero complessivo fra 15 (quindici) e 21 (ventuno) il Consorzio riconoscerà la corresponsione della retta nella misura determinata in fase di aggiudicazione sino al 18° (diciottesimo) utente. A titolo semplificativo nel caso in cui gli utenti iscritti e frequentanti siano in numero complessivo pari a 15 (quindici) il Consorzio riconoscerà quale integrazione del corrispettivo del concessionario una somma mensile pari a 3 (tre) rette equivalente alla differenza fra 18 (diciotto) e 15 (quindici).

Nel computo degli alunni iscritti e frequentanti andranno considerati anche gli alunni assenti momentaneamente per malattia, necessità familiari e qualunque altro motivo che non comporti la sospensione o la cancellazione della iscrizione.

#### **Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita dalla data della stipula del relativo contratto sino al 31 luglio 2014 salvo la proroga di ulteriori anni uno.

#### **Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dei danni alle attrezzature e/o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario è obbligato a prestare una cauzione per un importo di Euro 10.000,00.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve essere comunque valida fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà custodita dal Consorzio Intercomunale Montefeltro.

#### **Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Consorzio lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Consortile avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni; alla scadenza il Consorzio rientrerà nella detenzione del proprio immobile e nella gestione del servizio.

Nel caso il concessionario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Consorzio, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario: le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario devono essere versate alla cassa consorziale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

#### **15 PENALITA'**

Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € 200,00 al giorno, salvo ulteriori danni.

Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le

disposizioni riportate nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, il Consorzio farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 7 del presente capitolato, l'Amministrazione consortile rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di danni materiali causati ai locali e/o agli arredi e/o alle attrezzature l'accertamento dei medesimi è effettuato in accordo tra le parti e tale constatazione è sufficiente al fine della valutazione del risarcimento.

#### **Art. 16 CLAUSOLA CONCILIATIVA**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di commercio di Pesaro.

#### **Art. 17 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE**

Al concessionario non è consentito di sub concedere o di cedere a terzi la gestione del Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi" o di parte di essa, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

#### **Art. 19 – FORO COMPETENTE**

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione e esecuzione del contratto di concessione sarà competente il Foro di Urbino.

#### **Art. 20 – PERIODO DI PROVA/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Consorzio Intercomunale Montefeltro si riserva l'insindacabile facoltà di riconfermare o meno l'affidamento a conclusione di un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi 06 (rinnovabili una sola volta). In questo arco di tempo è possibile verificare l'adeguatezza qualitativa dell'affidatario, del suo apparato e delle persone destinate al servizio rispetto a quanto fissato negli atti qualificanti il procedimento ad evidenza pubblica ed, altresì, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara. La mancata conferma deve essere motivata.